

Si rappresenta che il d.lgs. 196/2003, art. 96, (Trattamento di dati relativi a studenti) comma 2 precisa che "resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati."

Lo stesso articolo nel decreto attuativo del GDPR, D.Lgs. 101/2018, all'art. 7, rimane invariato il comma 2 sopra riportato.

Si ritiene pertanto che gli obblighi di trasparenza nella comunicazione degli esiti possano essere assolti, per gli anni intermedi, con l'utilizzo del registro elettronico d'istituto o, nel caso di esami conclusivi del I e II ciclo, tramite l'albo dell'Istituto sede della sottocommissione, in modo tale da consentire la conoscibilità dell'informazione alla popolazione scolastica interessata. Nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto deve evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti.

Riferimenti normativi:

Ordinanza ministeriale n. 9/2020 esami di Stato nel primo ciclo - Articolo 7 - (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Ordinanza ministeriale n. 10/2020 Art. 3 c. 2

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"

Ordinanza ministeriale n. 10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo - Articolo 25 - (Pubblicazione dei risultati)

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 23 all'albo dell'istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. (rif. articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.)

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Art. 8 comma 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art 18 comma 3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

Art. 19 comma 6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Salerno, 05/06/2020

Responsabile Protezione Dati

Ing. Giovanni Fiorillo

Giovanni Fiorillo
